LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 14 LUGLIO 1929

poteri che noi gli conferiamo con questa legge, si avvera la concessione stessa?

Non vedo per quali motivi pratici e dottrinari l'onorevole Modigliani possa opporsi alla formula proposta nei suoi precisi termini.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, l'onorevole Modigliani non ha fatto, soltanto una questione di merito. Ha proposto una mozione d'ordine, sostenendo che con la sua proposta si viene ad aggiungere una condizione a ciò che la Camera ha già deliberato votando il n. 3 dell'articolo 16, col quale ha consentito la cessione a favore dei successori legittimi e di singole cooperative da parte di Federazioni e Consorzi, senza sottoporla a nessuna condizione.

DRAGO, relatore. Ha consentito la cessione poichè si tratta di enti vigilati dallo Stato.

PRESIDENTE. Questa condizione si sarebbe dovuta portare quando fu votato il numero 3 dell'articolo 16.

DRAGO, relatore. Ad ogni modo per me non c'è luogo a una mozione d'ordine.

JANFOLLA. Chiedo di parlare: PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANFOLLA. Io ritengo che il numero 3 dell'articolo 13 possa essere interamente soppresso.

Non si può parlare di quote individuali indivisibili, perchè piuttosto si dovrebbe dire inalienabili. L'indivisibilità è un concetto che può funzionare tra gli eredi dell'utilista o del quotista, ma non è un concetto giuridico in rapporto all'unico coltivatore della quota. La legge in sostanza dice che il quotista non può alienare, e che è ammessa soltanto la trasmissione ereditaria legittima della quota. E a proposito di questa trasmissione ereditaria legittima la legge soggiunge che la trasmissione ereditaria ha portato alla divisione della quota. Il concetto quindi di indivisibilità è tra gli eredi...

MODIGLIANI. Ma il numero 3 ammette la cessione tra vivi.

JANFOLLA. Ma l'ultimo comma dell'articolo 16 dice che « nei casi di successione dell'enfiteuta si applicano le norme contenute nell'articolo 38, lettera f, della legge 15 luglio 1906, n. 383 ». Si deve coordinare il numero 3 con quest'ultimo comma.

MODIGLIANI. La prima è una cessione tra vivi. Se lei non stabilisce che la successione debba essere integrale, l'ammette anche frammentaria.

JANFOLLA. Vuol dire che vi è una discordanza fra le due parti dell'articolo. Il criterio dell'articolo è questo: che non si nega la trasmissione o inter vivos o mortis causa che a favore dei successibili legittimi. Questo è il concetto. Poi, soltanto a proposito della successione ereditaria legittima, si dichiara indivisibile la quota.

Questo non significa che sia un'eccezione a danno dell'erede legittimo, ma significa che è il criterio generale della indivisibilità della quota che la legge ha voluto applicare, salvo la deroga che propone l'onorevole Pecoraro, che cioè, per ragioni della mutata natura della coltivazione, può mutare il criterio dell'unità culturale, e allora siamo d'accordo.

Quindi non è il caso di parlare di quota indivisibile finchè è posseduta dal concessionario o utilista. Così non credo che sia il caso di parlare di indivisibilità del canone; questa esiste per il diritto comune. Noi dobbiamo invece preoccuparci soltanto non della divisibilità del canone ma della deroga alla norma del Codice civile a favore delle cooperative tra le quali sarà frazionato il fondo.

A questo proposito ci dobbiamo preoccupare non del principio di diritto, ma circa il modo come la divisione del canone sarà fatta nei rapporti del direttario.

Io proporrei quindi di rinviare questa materia al regolamento, stabilendo un organo, come giustamente suggerisce il Presidente.

MODIGLIANI. Io accetto.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di dare il suo avviso.

BERTINI, ministro d'agricoltura. Io accetto questo criterio dell'onorevole Janfolla che era già nelle garanzie affacciate dall'onorevole Valentini, e quindi, mentre avrei dichiarato, anche precedentemente di essere sostanzialmente nelle vedute dell'onorevole Modigliani, avrei aggiunto che mi sembrava necessaria una cautela di questo genere, togliendo dalla legge tutto ciò che in fondo non avrebbe avuto un preciso scopo di chiarimento.

Quanto all'altra parte relativa all'indivisibilità, le osservazioni dell'onorevole Janfolla mi pare che abbiano un grande valore e mi domando se non si creda sufficiente il richiamo all'applicazione della legge 15 luglio 1900 come è detto nell'ultimo comma.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Modigliani. Ne ha facoltà.